

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 26.07.1994
Modificato con deliberazione di C.C. n. 99 del 22.12.1999*

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I-DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al capo I del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

ART. 2 Gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Il consiglio comunale con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione e nel caso venga scelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo Statuto o il Capitolato.

ART.3 Funzionario responsabile

Al funzionario responsabile di cui all'art. 11 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nel caso della gestione diretta, sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; lo stesso funzionario risponde direttamente della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone anche i rimborsi.

Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato entro sessanta giorni dalla sua nomina, alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze.

In casi di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 4 Piano generale degli impianti

I criteri cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprenda gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta della località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il Piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il Piano dovrà inoltre considerare le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio culturale;
- d) la stesura del Piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzare alle norme del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, d.lgs 10 settembre 1993 n. 360), al regolamento d'esecuzione e di attuazione dello stesso (D.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di Polizia Municipale e Traffico.

CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART.5 Presupposto dell'imposta

La diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal presente regolamento.

Per luoghi pubblici s'intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico s'intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici servizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una podestà.

ART. 6 Soggetto passivo dell'imposta

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 7 Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni d'imposta per superfici inferiori **a mezzo metro quadrato**.

Per i mezzi polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 8 Obbligo della dichiarazione

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione del comune o dal concessionario.

La comunicazione deve essere presentata anche in caso di variazioni della pubblicità, che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo, ordinario e/o luminosa o illuminata di pubblicità effettuata, con conseguente nuova impostazione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli articoli 12.13.14, comma 1.2.3 del d.lgs. 507/93, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

ART. 9 Pagamento dell'imposta

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allagata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate mensili anticipate qualora si di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28.01.1994 n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 10 Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso. Il comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 11 Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata dai Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

ART. 12 Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca alla attività dagli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluso le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le sponsorizzazioni effettuate nelle manifestazioni sportive o ricreative organizzate da Enti non aventi scopo di lucro;
- k) le pubblicità relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.

ART. 13 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su bene appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia e in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta.

ART. 14 Limitazioni sulla pubblicità fonica

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata dalle ore 21.00 alle ore 8.00.
E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente nelle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

ART. 15 Limiti alla pubblicità mediante la distribuzione e con striscioni

La pubblicità mediante distribuzione , anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione negli esercizi e tramite consegna diretta alla persona;

la pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o alle piazze è consentita quando non arreca alcun danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO III- SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 16 Istituzione del servizio

E' istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18 comma 2 del d.lgs. 507/93, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

ART. 17 Definizione e finalità del servizio

Il servizio delle Pubbliche Affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 18 Soggetto passivo

Sono soggetti passivi del diritto delle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

ART. 19 Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ai dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi in cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale d'affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalla ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ogni comunicazione.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o di coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

ART. 20 Consegna del materiale da affiggere

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 21 Annullamento della commissione

L'annullamento della commissione, salvi i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art. 19, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'affissione.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art. 19 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'inizio dell'affissione.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 giorni successivi.

ART. 22 Pagamento del diritto-recupero di somme

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 507/93.

E' comunque consentito il pagamento diretto relativo ad affissioni non aventi il carattere commerciale a larga diffusione.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del d.lgs. 507/93.

ART. 23 Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 24 Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributo;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, Amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV- DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25 Gestione contabile

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. 507/93.

Il direttore di ragioneria ed il responsabile di cui al precedente art. 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 26 Tariffe

Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate del d.lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16, 17, del richiamato decreto legislativo, che saranno riportate in tariffa per farne parte integrante.

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune, o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del d.lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 19, 20, 21 del richiamato decreto legislativo.

ART. 27 Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 del d.lgs 507/93, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sovrattassa pari all'ammontare dell'imposta e del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una sovrattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le sovrattasse previste dai precedenti comma sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sovrattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 28 Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione dei manifesti affissi abusivamente fuori dagli spazi specificatamente previsti dall'art.34 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 27 e previa costituzione in mora nel termine massimo di tre giorni dal ricevimento del provvedimento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sovrattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 29 Rettifica e accertamento d'ufficio

Il Comune, entro 2 anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sovrattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da lui delegata a mezzo procura notarile.

ART. 30 Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate sezione staccata della Provincia competente sino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali;
- b) alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.L. 31.12.1992, n. 546.

CAPO V-INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI

ART. 31 Disposizioni generali

Il Comune, per la formazione del Piano Generale degli Impianti e relative autorizzazioni, si avvale della facoltà, di cui al comma 6 dell'art. 23 del codice della strada, di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, relative alla distanza minima per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma 3 dell'art. 26 del d.l. 285/92 modificato dal d.l. 360/93.

ART. 32 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. 507/93, il Comune dispone:

- a) se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, lungo le strade statali e/o provinciali, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- b) se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del codice della strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun limite o divieto fatte salve le disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e di polizia urbana.

ART. 33 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari di cui al punto b) dell'art. 32 del presente regolamento, deve farne apposita domanda al comune.

La domanda, in competente bollo, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Ove si intende installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta e acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della legge 241/90.

ART. 34 Superfici degli impianti per le affissioni

La superficie degli impianti pubblici, pari a complessivi mq. 126, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale mq 21
- b) alle affissioni di natura sociale e comunque
 prove di rilevanza economica mq. 21
- c) alle affissioni di natura commerciale mq. 84

gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi a privati, che ne facciano richiesta, per l'affissione commerciale diretta, in misura non superiore al 10%.

L'affidamento di tali impianti verrà disposto mediante appalto pubblico secondo le disposizioni del vigente regolamento dei contratti.

CAPO VI- NORME FINALI

ART. 35 Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel d.lgs. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 36 Pubblicità del regolamento

copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 37 Variazione del regolamento

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del comune, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 38 Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 507/93, il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è diventata esecutiva a norma di legge.

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER
L'ACCERTAMENTO E PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

ART. 1 Oggetto dell'appalto

E' oggetto del presente capitolato la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, intendendosi per tale sia la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni sia l'accertamento per la riscossione dei relativi diritti nonché la riscossione dell'imposta di pubblicità.

ART. 2 Concessione del servizio

La gestione del servizio è affidata in concessione a canone fisso.
Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo Nazionale dei concessionari previsto dall'art. 32 del d.lgs. 507/93.

ART. 3 Osservanza delle leggi e regolamento

La ditta concessionaria è obbligata ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle affissioni e della pubblicità, regolate dal d.lgs. 15 dicembre 1993 n. 507, nonché le disposizioni contenute nell'apposito regolamento comunale.

ART. 4 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 con inizio dal.....
Qualora la concessione decorra da data successiva al 1^a gennaio il comune riconoscerà al concessionario ai fini del computo del canone fisso annuale determinato, i ratei d'imposta e i diritti riscossi dal 1^a gennaio in poi.
Il concessionario del servizio alla scadenza del contratto può essere confermato ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 507/93 con le modalità e i limiti in esso contenuti. A tale fine lo stesso concessionario dovrà presentare apposita istanza al comune almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.
Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'appalto, mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo amichevole.

ART. 5 Corrispettivo

Il concessionario si impegna a pagare al comune un canone annuo netto pari ad €.....
Detto canone dovrà essere versato alla Tesoreria comunale entro 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre, così come previsto dall'art. 26 del d.lgs. 507/93, mediante emissione di reversale di cassa da inviare al concessionario.
Per il tardivo versamento è dovuta un'indennità di mora del 7% sulle somme non versate, che possono essere recuperate dal comune con il procedimento esecutivo previsto dal d.r 14 aprile 1910 n. 639.

Il comune avrà pieno diritto di rivelarsi sulla cauzione per la competenza del rateo canone scoperto. In tal caso la reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dall'appaltatore pena la decadenza dell'appalto, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

ART. 6 Cauzione

A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato, l'appaltatore costituisce all'atto della stipula del contratto d'appalto una fidejussione bancaria a favore del Comune per tutta la durata dell'appalto pari al canone annuo netto corrisposto.

ART. 7 Variazioni di tariffa

Il concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale o disposte da legge. L'inosservanza di tale norma comporta, nei casi più gravi, la scadenza dell'appalto.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa salvo i rimborsi per spese di notifica, avvisi d'accertamento e di liquidazione e per l'invio dei preavvisi di scadenza agli utenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

Qualora durante l'appalto si dovessero apportare variazioni alle tariffe, superiori al 10%, il canone fisso dovrà essere ragguagliato in maniera proporzionale, di comune accordo tra le parti e senza che ciò comporti la rescissione del contratto.

ART. 8 Carattere del servizio

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e quindi obbligatori.

Nei casi di affissioni urgenti, il concessionario può richiedere compensi straordinari oltre quelli previsti dalla tariffa.

ART. 9 Obblighi del concessionario

Il concessionario col presente capitolato si obbliga:

- a) ad applicare il d. lgs. N. 507/93 e tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- b) ad applicare il regolamento-tariffa, deliberato dal consiglio comunale;
- c) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente all'amministrazione comunale;
- d) a revisionare, a proprie spese, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti gli impianti per affissioni attualmente installati;
- e) gli eventuali impianti che verranno forniti dal concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza della concessione di proprietà dello stesso, salvo il diritto da parte del comune di rilevarli a prezzo di stima. In caso di appalto l'onere sopportato dal concessionario cessante sarà addossato al subentrante;
- f) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune crederà di eseguire e fornire al comune stesso tutti i dati e le notizie che gli saranno richiesti;
- g) ad istruire e tenere aggiornato lo schedario della pubblicità permanente, con le indicazioni relative all'ubicazione della pubblicità, all'importo e alla scadenza della stessa;
- h) a denunciare al comune eventuali infrazioni in cui venisse a incorrere chiunque, alle disposizioni vigenti nel regolamento comunale in materia di affissioni e di pubblicità, per i provvedimenti di competenza;

- i) all'ufficio di vigilanza incombe di procedere ai sensi di legge nei confronti dei contribuenti contravventori.

ART. 10 Personale

L'appaltatore, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il personale incaricato per l'espletamento del servizio ed indicarne i successivi cambiamenti che dovranno avere il consenso dell'amministrazione comunale.

Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà essere retribuito dalla stessa, senza alcun onere per il comune.

Gli incaricati della concessionaria dovranno essere provvisti di tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.

ART. 11 Domicilio della ditta e ufficio

La ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata dell'appalto, presso il comune e dovrà tenere aperto nel territorio del Comune un recapito, sulla porta del quale dovrà essere apposta un'insegna con la scritta: "Agenzia Affissioni e Pubblicità".

ART. 12 Responsabilità dell'appaltatore

La ditta appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causati per colpa del personale addetto al servizio, e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, sia civile che penale dipendente dall'esercizio dell'appalto.

ART. 13 Vigilanza e controllo

L'Amministrazione comunale ha il potere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e d'esame degli atti d'ufficio. Il servizio sarà comunque esercitato sotto il controllo diretto del responsabile della Ragioneria e Finanze, che in proprio o a mezzo di altro personale da lui delegato, potrà disporre verifiche, ispezioni ecc.

Il Concessionario od il suo incaricato dovranno tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

ART. 14 Gestioni contabili

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 15 Servizi gratuiti

Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 507/93.

La ditta stessa è impegnata ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20, 21 del D.Lgs. n. 507/93. Le affissioni a titolo gratuito e quelle a tariffa ridotta non possono superare i quantitativi previsti dalla tipologia degli impianti stabiliti dal Regolamento Comunale per tali specifiche affissioni.

ART. 16 Penalità

La Giunta secondo la gravità delle mancanze accertate, applicherà una sanzione da notificarsi all'appaltatore nei termini e nei modi di legge, salvo gli eventuali provvedimenti di decadenza da esperire dopo aver notificato in precedenza gli addebiti all'appaltatore. (art. 30 D.Lgs. n. 507/93).

ART. 17 Subappalto

E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del Concessionario ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 507/93.

ART. 18 Norme generali

Il Concessionario subentra al comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio, per il qual fine il Comune darà l'appoggio della sua autorità.

Tutte le spese di contratto e quelle ad esso successive e conseguenti nonché quelle del personale, del materiale di cancelleria e delle tasse, inclusa la tassa di concessione governativa annuale, per l'esecuzione del presente appalto, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del regolamento comunale.